

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1025/91 del Consiglio, del 22 aprile 1991, che proroga per la seconda volta la campagna di commercializzazione 1990/1991 nei settori lattiero-caseario e delle carni bovine 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 1026/91 del Consiglio, del 22 aprile 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1208/81 che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti 2
- ★ Regolamento (CEE) n. 1027/91 del Consiglio, del 22 aprile 1991, che fissa per le campagne lattiere 1990/1991 e 1991/1992 il tasso indicativo del tenore di materie grasse del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito 4
- ★ Regolamento (CEE) n. 1028/91 del Consiglio, del 22 aprile 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1336/86 che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 1029/91 del Consiglio, del 22 aprile 1991, recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcoole ai prodotti del settore vitivinicolo 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 1030/91 del Consiglio, del 22 aprile 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/89 recante deroga al regolamento (CEE) n. 797/85 per quanto concerne taluni aiuti agli investimenti nel settore della produzione suina 7
- Regolamento (CEE) n. 1031/91 della Commissione, del 25 aprile 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 8
- Regolamento (CEE) n. 1032/91 della Commissione, del 25 aprile 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 10
- Regolamento (CEE) n. 1033/91 della Commissione, del 25 aprile 1991, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 12

Prezzo : 12 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CEE) n. 1034/91 della Commissione, del 23 aprile 1991, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di nastri in cassette per videoregistrazioni originari della Repubblica popolare cinese	15
Regolamento (CEE) n. 1035/91 della Commissione, del 24 aprile 1991, relativo alla fornitura di « corned beef » a titolo di aiuto alimentare	22
* Regolamento (CEE) n. 1036/91 della Commissione, del 25 aprile 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia	26
* Regolamento (CEE) n. 1037/91 della Commissione, del 25 aprile 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3102 80 00 originari della Bulgaria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio	28
Regolamento (CEE) n. 1038/91 della Commissione, del 25 aprile 1991, relativo alla fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria e alla Romania	29
* Regolamento (CEE) n. 1039/91 della Commissione, del 25 aprile 1991, che autorizza la Germania a mantenere in vigore misure particolari per lo smaltimento di latte scremato	30
Regolamento (CEE) n. 1040/91 della Commissione, del 25 aprile 1991, relativo agli importi compensativi monetari applicabili in base all'andamento dell'escudo portoghese	31
Regolamento (CEE) n. 1041/91 della Commissione, del 25 aprile 1991, che fissa i tassi rappresentativi del mercato da applicare a taluni importi nel quadro della politica agricola comune, in particolare per il calcolo degli importi compensativi monetari	32
Regolamento (CEE) n. 1042/91 della Commissione, del 25 aprile 1991, che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Portogallo	34
Regolamento (CEE) n. 1043/91 della Commissione, del 25 aprile 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	35
Regolamento (CEE) n. 1044/91 della Commissione, del 25 aprile 1991, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la undicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90	37
Regolamento (CEE) n. 1045/91 della Commissione, del 25 aprile 1991, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 15 al 19 aprile 1991, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda la Spagna provenienti dalla Comunità a dieci	39
Regolamento (CEE) n. 1046/91 della Commissione, del 25 aprile 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	40
Regolamento (CEE) n. 1047/91 della Commissione, del 25 aprile 1991, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate	42
Regolamento (CEE) n. 1048/91 della Commissione, del 25 aprile 1991, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate	44
Regolamento (CEE) n. 1049/91 della Commissione, del 25 aprile 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	46

Commissione

91/236/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 23 aprile 1991, che completa la decisione 90/136/CEE che approva il progetto presentato dal Regno Unito relativamente all'applicazione dell'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 66**

91/237/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 25 aprile 1991, recante ulteriori misure protettive contro una nuova malattia dei suini 67**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1025/91 DEL CONSIGLIO**del 22 aprile 1991****che proroga per la seconda volta la campagna di commercializzazione 1990/1991
nei settori lattiero-caseario e delle carni bovine**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 750/91⁽⁵⁾ ha prorogato la campagna di commercializzazione 1990/1991 nei settori lattiero-caseario e delle carni bovine fino al 28 aprile 1991;

considerando che si ravvisa la necessità di riconsiderare il complesso dei problemi inerenti alla fissazione dei prezzi

per la prossima campagna con un conseguente ritardo nella fissazione degli stessi; che occorre pertanto prorogare la campagna di commercializzazione 1990/1991 nei settori lattiero-caseario e delle carni bovine fino al 26 maggio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La campagna lattiera 1990/1991 termina il 26 maggio 1991 e la campagna lattiera 1991/1992 inizia il 27 maggio 1991.

2. Nel settore delle carni bovine, la campagna di commercializzazione 1990/1991 termina il 26 maggio 1991 e la campagna di commercializzazione 1991/1992 inizia il 27 maggio 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1026/91 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1208/81 che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1358/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, il prezzo di orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti e che istituisce una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/81 ⁽²⁾ ha stabilito la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

considerando che i progressi genetici intervenuti grazie alla selezione bovina rendono opportuno l'adeguamento della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti onde tener conto dell'esistenza di animali a groppa di cavallo; che, a questo fine, occorre prevedere l'introduzione facoltativa di una classe di conformazione superiore alle classi esistenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1208/81 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 3*

1. Le carcasse di bovini adulti sono ripartite nelle seguenti categorie:

A. carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni,

B. carcasse di altri animali maschi non castrati,

C. carcasse di animali maschi castrati,

D. carcasse di animali femmine che hanno già figliato,

E. carcasse di altri animali femmine.

Fatte salve le norme applicabili in materia d'intervento, le lettere A, B, C, D, E sono utilizzate per l'individuazione delle carcasse a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 si definiscono i criteri che consentono di distinguere tra loro le categorie di carcasse.

2. La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente:

a) la conformazione

b) lo stato di ingrassamento,

quali definiti rispettivamente agli allegati I e II.

La classe di conformazione designata dalla lettera S nell'allegato I può essere utilizzata dagli Stati membri per tener conto, con l'introduzione facoltativa di una classe di conformazione superiore alle classi esistenti (groppa di cavallo), delle caratteristiche o della prevista evoluzione di una produzione particolare.

Gli Stati membri che intendono avvalersi di questa facoltà lo comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri.

3. Gli Stati membri sono autorizzati ad operare una suddivisione di ciascuna delle classi di cui agli allegati I e II fino ad un massimo di tre sottoclassi.»

2. Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

⁽¹⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

*ALLEGATO**« ALLEGATO I***CONFORMAZIONE**

Sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)

Classe di conformazione	Descrizione
S Superiore	Tutti i profili estremamente convessi Sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo)
E Eccellente	Tutti i profili da convessi a superconvessi Sviluppo muscolare eccezionale
U Ottima	Profili nell'insieme convessi Sviluppo muscolare abbondante
R Buona	Profili nell'insieme rettilinei Sviluppo muscolare buono
O Abbastanza buona	Profili da rettilinei a concavi Sviluppo muscolare medio
P Mediocre	Tutti i profili da concavi a molto concavi Sviluppo muscolare ridotto »

REGOLAMENTO (CEE) N. 1027/91 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1991

che fissa per le campagne lattiere 1990/1991 e 1991/1992 il tasso indicativo del tenore di materie grasse del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per il latte destinato al consumo umano ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in forza dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1411/71, l'Irlanda e il Regno Unito applicano, nel proprio territorio, la formula del latte intero non normalizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino dello stesso regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, è necessario fissare per la campagna lattiera 1990/1991 il tasso indicativo del tenore di materie grasse che il latte normalizzato proveniente da un altro Stato membro deve contenere per poter essere commercializzato nel territorio dei due Stati membri precitati; che questo tasso indicativo corrisponde alla media ponderata del tenore di materie grasse del latte intero prodotto e commercializzato nello Stato membro importatore nel corso dell'anno precedente;

considerando che in funzione delle modifiche intervenute sul mercato appare opportuno esaminare l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino e dei paragrafi 6 e 7 ai fini di un'eventuale abrogazione di queste disposizioni; che pertanto è necessario invitare la Commissione a presentare una relazione contenente proposte in tal senso anteriormente al 1° giugno 1991;

che occorre quindi fissare il tasso indicativo per la campagna lattiera 1991/1992, facendo salve le eventuali modifiche conseguenti alle proposte suddette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso indicativo di cui all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b del regolamento (CEE) n. 1411/71 è fissato:

1. per la campagna lattiera 1990/1991,
 - a 3,50 % in Irlanda,
 - a 3,90 % nel Regno Unito;
2. per la campagna lattiera 1991/1992, fatte salve eventuali modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 2,
 - a 3,50 % in Irlanda,
 - a 4,00 % nel Regno Unito.

Articolo 2

Anteriormente al 1° giugno 1991, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino e paragrafi 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1411/71 e propone le eventuali modifiche da apportare a tale regime.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 14 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. STEICHEN

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1028/91 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1336/86 che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3577/90⁽³⁾ contiene le misure transitorie e gli adattamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca;considerando che, in virtù delle suddette misure e dei suddetti adeguamenti, è prevista l'applicazione sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca del regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90; che, per ragioni di interesse generale, non si è rilevato opportuno effettuare la riduzione globale della produzione del 3% attraverso un programma di cessazione volontaria dell'attività; che è pertanto necessario autorizzare la Germania a ridurre immediatamente e in maniera uniforme tutti i quantitatividi riferimento, fatte salve le domande già inoltrate in conformità del regolamento (CEE) n. 2321/86⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3776/90⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4 bis, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1336/86 è sostituito dal testo seguente:

- « c) fatte salve le domande inoltrate anteriormente al 31 gennaio 1991 e in deroga al disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a concedere l'indennità di cui sopra per la riduzione uniforme della quota in questione di produzione di ciascun interessato rispetto alla sua produzione precedente. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. STEICHEN

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1029/91 DEL CONSIGLIO**del 22 aprile 1991****recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in attesa dell'approvazione delle disposizioni che completano o armonizzano le definizioni dei vini frizzanti e dei prodotti del codice NC 2205 occorre prorogare di un anno le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79 ⁽³⁾, modificato da ultimodal regolamento (CEE) n. 1372/90 ⁽⁴⁾; che inoltre l'esperienza acquisita dimostra che tale proroga non rischia di creare alcun inconveniente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79, la data del 31 dicembre 1990 è sostituita da quella del 31 dicembre 1991.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. STEICHEN

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90.⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1030/91 DEL CONSIGLIO**del 22 aprile 1991****che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/89 recante deroga al regolamento (CEE) n. 797/85 per quanto concerne taluni aiuti agli investimenti nel settore della produzione suina**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,considerando che l'articolo 3, paragrafo 4, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽³⁾, prevede che la concessione di un aiuto agli investimenti del settore della produzione suina è subordinata alla condizione che almeno l'equivalente del 35 % degli alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda;considerando che i problemi che hanno indotto a prevedere, nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1191/89 ⁽⁴⁾, una deroga temporanea alla condizione enunciata all'arti-

colo 3, paragrafo 4, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 797/85, sussistono ancora; che è pertanto necessario prorogare tale possibilità di deroga,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/89 la data del 31 dicembre 1990 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1991.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. STEICHEN

⁽¹⁾ Parere reso il 19 aprile 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1031/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 533/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 aprile 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 533/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 aprile 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)	
Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	130,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	130,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	191,61 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	191,61 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	163,14
1001 90 99	163,14
1002 00 00	151,90 ⁽⁴⁾
1003 00 10	145,29
1003 00 90	145,29
1004 00 10	136,74
1004 00 90	136,74
1005 10 90	130,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	130,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	135,74 ⁽⁴⁾
1008 10 00	43,76
1008 20 00	134,27 ⁽⁴⁾
1008 30 00	51,63 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	51,63
1101 00 00	242,93 ⁽⁶⁾
1102 10 00	227,19 ⁽⁶⁾
1103 11 10	310,57 ⁽⁶⁾
1103 11 90	260,73 ⁽⁶⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1032/91 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 1991****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 aprile 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 aprile 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	4	5	6	7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	4	5	6	7	8
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107,10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1033/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1991

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 729/91⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 730/91⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 22 e 23 aprile 1991 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 1991.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	77,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	77,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	89,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	122,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,94
0711 20 90	16,94
1522 00 31	38,50
1522 00 39	61,60
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 1034/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1991

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di nastri in cassette per videoregistrazioni originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel novembre 1989 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal CEFIC (consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica), a nome dei produttori che complessivamente rappresentavano una parte considerevole della produzione comunitaria di nastri in cassette per videoregistrazioni (in seguito denominati videocassette).

La denuncia conteneva elementi di prova relativi alle pratiche di dumping sulle importazioni dei prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese RPC e al pregiudizio notevole da esse derivante, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

La Commissione, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, ha annunciato l'avvio di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità delle videocassette VHS di cui al codice NC ex 8523 13 00, originarie della Repubblica popolare cinese e ha iniziato un'inchiesta.

(2) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i ricorrenti e ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere un'audizione.

Alcuni esportatori cinesi e tutti i produttori comunitari ricorrenti hanno comunicato osservazioni

scritte. Anche un importatore ha comunicato osservazioni.

(3) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'esame preliminare ed ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) *produttori comunitari*:

AGFA Gevaert AG, München, Germania
 BASF AS, Ludwigshafen, Germania
 Magna Tonträger Produktions GmbH, Berlin, Germania
 PD Magnetics BV, Oosterhout, Paesi Bassi

Tali produttori comunitari sono membri del CEFIC.

b) *importatore nella Comunità*:

Hamkong GmbH, Hamburg, Germania

(4) I seguenti esportatori hanno risposto al questionario della Commissione che è stato inviato a tutti gli esportatori noti al momento dell'avvio del procedimento:

— Acme Cassette Manufacturing, Guangdong, RPC
 — Buji Bantian Oscar Video Products Fty, Bao An, RPC
 — Dongguan Changan Jiekou Magnetics Tape Factory, Dongguan, RPC
 — Fuzhou Fortune Video Tapes Co. Ltd, Fuzhou, RPC
 — Fuzhou Wonderful Video Tapes Co. Ltd, Fuzhou, RPC
 — Long Gung Xin Shen Fung Fu Plastic Mfg, Bao An, Guangdong, RPC
 — Nan-Hua Magnet Electricity Co. Ltd, Chencun, RPC
 — Shantou Ocean Audio-Video Gen. Corp., Shantou, RPC
 — Song Gang Hang Sing Cassette Factory, Song Gang, Shen Zhen, RPC
 — Zhuhai Zhong Xing Magnetics Co. Ltd, Guangdong, RPC

Poiché la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato, non è stato possibile determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e pertanto non sono state svolte indagini presso le sedi di tali esportatori.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 92 dell'11. 4. 1990, pag. 6.

- (5) Un'associazione di imprese con investimenti in Cina (joint ventures) ha chiesto e ottenuto un'audizione.
- (6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1989 (periodo dell'inchiesta).

B. PRODOTTO IN ESAME, PRODOTTO SIMILE E INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Prodotto in esame

- (7) I prodotti ai quali si riferisce l'avviso di avvio del procedimento antidumping sono i nastri VHS in cassette per videoregistrazioni, di larghezza superiore a 6,5 mm (videocassette).
- (8) Le videocassette cassette sono prodotte di norma su licenza della JVC (Japan Victor Company) e sono utilizzate nei camcorder per filmare oppure nei videoregistratori per registrare e riprodurre programmi televisivi oppure per riprodurre film preregistrati. Esistono diversi modelli di videocassette che si differenziano per lunghezza del nastro e per qualità. Non vi sono tuttavia norme di qualità universalmente riconosciute per i singoli modelli, mentre le caratteristiche materiali e gli impieghi sono sostanzialmente identici.

2. Prodotto simile

- (9) Per quanto riguarda la definizione di prodotto simile, la Commissione ha accertato che le videocassette esportate dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità, a parte le differenze qualitative, sono del tutto analoghe a quelle prodotte nella Comunità.

3. Industria comunitaria

- (10) La Commissione ha riscontrato che, nel periodo in esame, i quattro produttori comunitari a nome dei quali è stata presentata la denuncia hanno fabbricato il 90 % circa di tutta la produzione comunitaria dei prodotti simili, ossia una parte considerevole della produzione comunitaria complessiva.
- (11) La Commissione ritiene pertanto che essi costituiscano un'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. DUMPING

1. Valore normale

- (12) Poiché la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato, il valore normale è stato determinato secondo i criteri definiti nell'arti-

colo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito il ricorrente ha proposto di determinare il valore normale in base ai prezzi delle videocassette sul mercato interno del Giappone oppure della Repubblica di Corea.

- (13) La Commissione non ritiene che il Giappone, dove la produzione di videocassette ha dimensioni considerevoli, costituisca un mercato adeguato per la determinazione del valore normale, date le divergenze esistenti tra il Giappone e la Repubblica popolare cinese in termini di sviluppo economico per il prodotto in esame. Da contatti informali con numerosi produttori giapponesi è inoltre emerso che le società giapponesi non erano disposte a collaborare con la Commissione ai fini della determinazione del valore normale. Anche i produttori coreani interpellati hanno rifiutato di collaborare all'inchiesta.

- (14) La Commissione ha dovuto pertanto trovare un altro paese ad economia di mercato che presentasse i requisiti adeguati. I produttori con i quali la Commissione ha preso contatto in diversi paesi, Australia, Hong Kong, Malaysia, Filippine, Singapore, Taiwan e Thailandia, non erano disposti a collaborare con i servizi della Commissione ai fini della determinazione del valore normale. L'industria comunitaria e gli esportatori cinesi non hanno proposto altri paesi. La Commissione dispone di informazioni particolareggiate sul valore normale relativo a Hong Kong e alla Repubblica di Corea grazie all'inchiesta che si è conclusa con l'istituzione di un dazio antidumping definitivo in forza del regolamento (CEE) n. 1768/89 del Consiglio (*). Tali informazioni non potevano essere utilizzate in quanto non si riferivano al periodo dell'inchiesta, né era possibile aggiornarle, tra l'altro a causa dell'assenza di collaborazione da parte delle società di Hong Kong e della Corea.

- (15) Per evitare ulteriori ritardi nello svolgimento del procedimento, la Commissione ha concluso che era necessario determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, vale a dire in base al prezzo pagabile nella Comunità per il prodotto simile. In effetti tale prezzo è ampiamente influenzato da numerosi fornitori di paesi terzi, quali Giappone e Repubblica di Corea.

- (16) È stata calcolata la media ponderata del prezzo pagato dal primo acquirente indipendente nella Comunità per il modello più venduto (E180) dai quattro produttori ricorrenti (le cui vendite rappresentavano il 75 % del totale). La media ponderata è stata adeguata affinché comprendesse un congruo

(*) GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 1.

marginale di profitto, fissato al 12 % dell'utile sulle vendite. Tale margine di profitto corrisponde a quello applicato nel regolamento (CEE) n. 4062/88 della Commissione ⁽¹⁾, che istituisce un dazio anti-dumping provvisorio sulle importazioni di videocassette e nastri in bobine per videocassette originarie della Repubblica di Corea e di Hong Kong, le cui conclusioni sono state confermate dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 1768/89.

- (17) Alcuni esportatori cinesi hanno affermato che i loro costi sono nettamente inferiori a causa delle macchine e degli impianti obsoleti utilizzati nel processo produttivo e hanno chiesto di calcolare il valore normale in funzione dei rispettivi costi di produzione. Tuttavia, poiché la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato, non è stato possibile determinare il valore normale in base ai costi di produzione nel paese esportatore.

2. Prezzo all'esportazione

- (18) Poiché gli esportatori cinesi hanno venduto direttamente ad importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi del modello E180 effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti. La Commissione ha tenuto conto del 70 % di tutte le transazioni commerciali effettuate nel periodo dell'inchiesta dagli esportatori cinesi che hanno risposto al questionario.
- (19) Un'associazione che rappresenta le imprese con investimenti nella Repubblica popolare cinese (joint ventures) ha affermato che tali società operano in condizioni di economia di mercato e che pertanto dovrebbero essere considerate singolarmente, secondo criteri diversi da quelli applicati nei confronti delle imprese statali della Repubblica popolare cinese. Benché le joint ventures possano operare fino ad un certo punto in condizioni di economia di mercato, ai fini delle risultanze provvisorie la Commissione ritiene che tali società non siano sufficientemente indipendenti dalle forze economiche vigenti nella Repubblica popolare cinese per essere distinte dagli altri esportatori. I costi di produzione di tali società sono infatti sensibilmente influenzati dall'ambiente economico generale della Repubblica popolare cinese. Non è pertanto possibile distinguere tra gli effetti di eventuali forze di mercato e l'incidenza che le autorità cinesi esercitano su tale settore industriale. Ai fini delle risultanze provvisorie è stato quindi calcolato un unico margine di dumping per tutte le società che esportano dalla Repubblica popolare cinese.

3. Confronto

- (20) Per quanto riguarda le spese di vendita sono stati effettuati adeguamenti in considerazione dei costi stimati sostenuti tra lo stadio franco fabbrica e la consegna al consumatore finale, comprendenti le spese di trasporto, imballaggio, credito ed altre spese di vendita.
- (21) Il confronto è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Non sono state riscontrate differenze tra le caratteristiche materiali comparabili delle cassette prodotte nella Comunità e di quelle esportate dalle società cinesi. La Commissione ha tenuto tuttavia conto del fatto che i consumatori considerano le cassette cinesi di qualità inferiore rispetto alle cassette di produzione comunitaria. È stato pertanto effettuato un adeguamento del 20 % per differenze qualitative. Si ritiene che la percezione che i consumatori hanno del valore delle videocassette cinesi sia analoga a quella relativa ai prodotti di Hong Kong, per i quali nel regolamento (CEE) n. 1768/89 è stato effettuato un adeguamento del 20 %. Dall'inchiesta è emerso che effettivamente la produzione cinese di videocassette si basa in parte su componenti e su tecnologia provenienti da Hong Kong.

4. Margine di dumping

- (22) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping, con un margine pari all'importo del quale il valore normale determinato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità. Poiché la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato, è stato calcolato un margine di dumping uniforme basato sulla media ponderata di tutti gli esportatori. La media ponderata del margine di dumping così calcolata è del 122,9 %, espressa nella percentuale del valore cif complessivo delle esportazioni in questione.

D. PREGIUDIZIO

1. Consumo e quota di mercato

- (23) Il consumo nella Comunità è costantemente aumentato, passando da 167,7 milioni di unità nel 1986 a 210,7 milioni nel 1987, a 247,5 milioni nel 1988 e a 281,6 milioni nel 1989.
- (24) Dalle statistiche Eurostat sulle importazioni risulta che le importazioni di videocassette dalla Repubblica popolare cinese sono passate da 0,74 milioni di unità nel 1986 a 1,65 milioni nel 1987, a 7,73 milioni nel 1988 e a 38,67 milioni nel 1989. Gli incrementi annui corrispondenti sono rispettivamente del 123 %, del 368 % e del 400 %.

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 47.

(25) Con regolamento (CEE) n. 1768/89 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di videocassette da Hong Kong e dalla Repubblica di Corea. Tra il 1988 e il 1989 le importazioni dai due paesi suddetti sono diminuite, con un calo da 32,7 milioni di unità a 5,18 milioni di unità per Hong Kong (diminuzione dell'89,6 %) e da 70,31 milioni a 53,22 milioni di unità per la Repubblica di Corea (diminuzione del 24,3 %). L'incremento delle importazioni dei prodotti cinesi corrisponde al calo delle esportazioni da Hong Kong nella Comunità.

(26) Tra il 1986 e il 1989 le vendite dell'industria comunitaria hanno avuto il seguente andamento: 51,2 milioni di unità nel 1986, 62,6 milioni di unità nel 1987, 76,7 milioni di unità nel 1988 e 78,0 milioni di unità nel 1989. La quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 30,5 % nel 1986 al 27,7 % nel 1989. Nello stesso periodo la quota di mercato degli esportatori cinesi è aumentata dallo 0,44 % al 13,73 %. La quota di mercato degli esportatori cinesi è aumentata in misura maggiore tra il 1988 e il 1989, quando la quota di mercato dei produttori comunitari ha subito la flessione più grave.

2. Prezzi

(27) I prezzi sono stati confrontati in base alle vendite effettuate dall'industria comunitaria e dagli esportatori a clienti indipendenti nel periodo dell'inchiesta. La media dei prezzi di vendita unitari dei principali modelli dei produttori comunitari è stata confrontata con i prezzi dei modelli comparabili venduti dagli esportatori cinesi ad acquirenti indipendenti. La Commissione ha tenuto inoltre conto del fatto che le videocassette cinesi sono considerate di qualità inferiore a quella delle cassette prodotte nella Comunità. È stato pertanto effettuato un adeguamento del 20 % per tener conto di tali differenze qualitative.

(28) Dal confronto è emerso che nel periodo dell'inchiesta la sottoquotazione dei prezzi era del 59,9 %. Data l'elevata elasticità del mercato in rapporto al prezzo, la sottoquotazione ha impedito all'industria comunitaria di trarre vantaggio dall'istituzione del dazio antidumping sulle importazioni di videocassette da Hong Kong e dalla Repubblica di Corea e di realizzare un adeguato margine di profitto.

(29) Per quanto riguarda i prezzi dell'industria comunitaria, tra il 1986 e il 1989 la media ponderata del prezzo del modello più venduto, la videocassetta VHS E180, ha avuto una flessione del 28,6 %.

3. Altri fattori economici

(30) La Commissione ha riscontrato che tra il 1986 e il 1989 la capacità di produzione dell'industria comunitaria era aumentata da 90,1 milioni di unità a

106,3 milioni di unità e che nello stesso periodo il coefficiente di utilizzazione degli impianti era sceso dall'81,2 % al 73,8 %. Le scorte di videocassette dei produttori comunitari, pari a 13,8 milioni di unità nel 1986, ammontavano a 17,3 milioni di unità nel 1989.

(31) Il valore delle vendite dell'industria comunitaria è lievemente aumentato, passando da 251,2 milioni di ECU nel 1986 a 255,3 milioni di ECU nel 1989. Il livello dei prezzi non ha permesso all'industria comunitaria di realizzare utili sulle vendite e per tre anni consecutivi, tra il 1986 e il 1988, sono state subite perdite, pari rispettivamente all'1,55 %, al 15,3 % e allo 0,84 %, mentre nel 1989 è stato realizzato un utile dell'1,86 %. Tre produttori comunitari hanno tuttavia ancora subito perdite nel 1989, nonostante l'attuazione di rigorosi programmi di riduzione dei costi.

(32) I posti di lavoro nell'industria comunitaria, pari a 3 958 nel 1986, erano scesi a 3 179 nel 1989, con una flessione del 19,7 %.

4. Conclusione

(33) Per determinare se l'industria comunitaria abbia subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha rilevato che nel corso degli ultimi quattro anni l'industria comunitaria ha subito un calo dei prezzi, della quota di mercato, del coefficiente di utilizzazione degli impianti e dell'occupazione.

(34) I profitti sono rimasti eccessivamente bassi (1,86 % sul fatturato nel 1989), nonostante gli interventi attuati per ridurre i costi di produzione e nonostante l'incremento della produzione e delle vendite, con le conseguenti economie di scala.

(35) La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita costantemente dal 1986 e la flessione più grave è stata registrata tra il 1988 e il 1989, con un calo dal 30,9 % al 27,7 %, mentre nello stesso periodo la quota di mercato degli esportatori giapponesi è aumentata dal 3,12 % al 13,73 %. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'industria comunitaria subisca un pregiudizio notevole.

E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

(36) La Commissione ha accertato che il calo della quota di mercato dell'industria comunitaria e il basso indice di redditività hanno coinciso con il rilevante incremento del volume delle importazioni di videocassette dalla Cina a prezzi molto bassi. Poiché il mercato delle videocassette è trasparente e sensibile al prezzo, i bassi prezzi delle videocassette oggetto di dumping hanno impedito all'industria comunitaria di aumentare i prezzi e di risanare la

situazione finanziaria dopo l'istituzione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di videocassette originarie della Repubblica di Corea e di Hong Kong nel giugno 1989.

- (37) Non è stata accertata l'esistenza di altri fattori, quali il volume e i prezzi di importazioni non oggetto di dumping, che potessero provocare pregiudizio
- (38) La Commissione ritiene pertanto che le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese, considerate isolatamente, abbiano provocato un pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Considerazioni generali

- (39) L'obiettivo dei dazi antidumping è di eliminare il dumping che reca pregiudizio all'industria comunitaria, per ripristinare una situazione di concorrenza aperta e leale sul mercato comunitario, nell'interesse generale della Comunità.
- (40) La Commissione, pur riconoscendo che l'imposizione di dazi antidumping potrebbe incidere sui livelli dei prezzi degli esportatori interessati nella Comunità e pertanto sulla competitività relativa dei loro prodotti, non ritiene che l'istituzione di misure antidumping possa sostanzialmente ridurre la concorrenza sul mercato comunitario. Al contrario, l'eliminazione dei vantaggi sleali ottenuti dagli esportatori cinesi con le pratiche di dumping, intesa ad evitare il regresso dell'industria comunitaria, contribuisca a mantenere la disponibilità di una vasta gamma di prodotti e a promuovere la correttezza commerciale.

2. Interesse dell'industria comunitaria

- (41) In considerazione del pregiudizio sostanziale dall'industria comunitaria, particolarmente in termini di redditività e di quota di mercato, la Commissione ritiene che, se non fossero istituite misure di difesa nei confronti delle importazioni oggetto di dumping che hanno provocato un pregiudizio notevole, l'industria comunitaria continuerebbe a perdere quote di mercato e realizzerebbe profitti insufficienti. Occorre rilevare che l'AGFA, dopo aver accumulato ingenti perdite nel settore delle videocassette per alcuni anni, ha deciso di cedere tale settore di produzione alla BASF.
- (42) Se il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria dovesse continuare, sarebbero gravemente minacciate varie migliaia di posti di lavoro nel settore stesso e nelle industrie collegate.

- (43) Occorre inoltre tener presente che le tecnologie delle videocassette e di altri prodotti magnetici ed elettronici sono strettamente collegate. Le eventuali perdite di know-how avrebbero gravi ripercussioni sull'intero settore industriale dei prodotti elettronici. Nell'interesse della Comunità è quindi opportuno che l'industria comunitaria possa continuare ad operare in maniera soddisfacente nel settore delle videocassette.

- (44) Il mercato comunitario delle videocassette, inoltre, non ha ancora raggiunto la saturazione e la domanda dovrebbe aumentare ulteriormente. L'industria comunitaria ha la capacità di soddisfare un eventuale aumento della domanda derivante dall'ulteriore espansione del mercato e dal ripristino di condizioni di concorrenza leale. L'industria comunitaria potrebbe in tal modo trarre vantaggio dai programmi di razionalizzazione e di ristrutturazione dei metodi di produzione che sono stati attuati negli ultimi anni. Tali iniziative sarebbero infatti vanificate se le pratiche di dumping che hanno provocato pregiudizio dovessero continuare.

3. Interesse delle altre parti

- (45) Per quanto riguarda l'interesse dei consumatori, la Commissione è consapevole del fatto che i prezzi dei prodotti in questione esportati dalla Repubblica popolare cinese potrebbero aumentare. Occorre rilevare, tuttavia, che non è giusto che i consumatori continuino a beneficiare di pratiche commerciali sleali. I dazi antidumping hanno inoltre l'obiettivo di evitare la scomparsa dell'industria comunitaria a causa di pratiche commerciali sleali e quindi di preservare la scelta dei consumatori. Le misure antidumping, almeno a medio termine, sono pertanto conformi all'interesse del consumatore. Il ripristino di eque condizioni di mercato dovrebbe provocare inoltre, dopo un certo periodo di tempo, la diminuzione dei prezzi per i consumatori. Infine, il prevedibile incremento dei prezzi delle videocassette a breve termine avrà probabilmente un'incidenza trascurabile, poiché le videocassette devono essere usate con apparecchiature molto costose come camcorder, videoregistratori o lettori. L'onere finanziario globale a carico dei consumatori sarà pertanto minimo.

4. Conclusione

- (46) In conclusione, dopo aver valutato i diversi interessi in questione, la Commissione ritiene che nella fattispecie l'istituzione di misure provvisorie contribuisca a ripristinare condizioni di concorrenza leale eliminando il pregiudizio provocato dal dumping e che tali misure siano necessarie per evitare un ulteriore pregiudizio nel corso del procedimento.

- (47) La Commissione ritiene che, nell'interesse della Comunità, debbano essere istituite misure antidumping in forma di dazi antidumping provvisori.

G. DAZIO

- (48) Per determinare il livello del dazio necessario per eliminare il pregiudizio, la Commissione ha calcolato il prezzo traguardo per il modello più venduto dall'industria comunitaria, il modello VHS E180 (le cui vendite rappresentano il 75 % circa del totale). Il prezzo obiettivo si basava sulla media ponderata dei costi sostenuti dai quattro produttori comunitari per la fabbricazione del modello VHS E180 e su un margine di utile sulle vendite fissato al 12 %. Per determinare tale margine la Commissione ha tenuto conto degli investimenti rilevanti effettuati in passato, nonché del fatto che l'industria comunitaria deve finanziare il progresso tecnologico nel settore delle videocassette.

- (49) Dato che il coefficiente di utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria è attualmente molto basso, il margine di profitto del 12 % applicato all'entità delle vendite nel periodo dell'inchiesta non sarebbe sufficiente per eliminare totalmente il pregiudizio, poiché non terrebbe conto del calo delle vendite dovuto alle pratiche di dumping. La Commissione ha quindi calcolato il mancato profitto in termini assoluti in base al profitto traguardo suddetto (12 %) e ad una congrua utilizzazione degli impianti, quale è stata raggiunta dall'industria comunitaria nel 1988, prima del brusco incremento delle esportazioni cinesi. Il mancato profitto è stato espresso in percentuale del fatturato attuale dell'industria comunitaria per calcolare il margine che corrisponde all'incremento del prezzo (25,8 %) necessario per gli esportatori cinesi. Il calcolo è stato effettuato in base al valore cif medio del modello VHS E180 importato dalla Cina. Si è tenuto conto del fatto che i modelli importati sono soggetti ad oneri doganali e a costi di trasporto supplementari e che tali prodotti sono considerati di qualità inferiore, tale da giustificare una differenza di prezzo. Date le condizioni del mercato delle videocassette nella Comunità e considerando che gli esportatori cinesi non sono leader del prezzo, che le videocassette cinesi non si avvalgono di un'immagine di marca e che la loro qualità è inferiore, si è ritenuto che tale incremento del prezzo sia sufficiente per permettere all'industria comunitaria di aumentare i prezzi e di recuperare un adeguato margine di redditività.

- (50) L'industria comunitaria ha affermato che per calcolare il pregiudizio avrebbe dovuto essere impiegato un profitto traguardo del 15 %. Secondo l'industria, inoltre, la sottoquotazione dei prezzi degli esportatori cinesi dovrebbe essere ridotta sostanzialmente

per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

- (51) La Commissione ha esaminato accuratamente tale argomentazione, ma ha concluso che gli esportatori cinesi sarebbero discriminati se nei loro confronti fosse fissato un profitto traguardo superiore a quello che è stato impiegato per gli stessi prodotti in casi precedenti e che non è stato contestato dall'industria comunitaria. La Commissione non può pertanto accogliere tale richiesta.
- (52) Alla luce di tali risultanze, la Commissione ritiene che sia opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio del 25,8 % sulle videocassette originarie della Repubblica popolare cinese.
- (53) È opportuno fissare il termine entro il quale gli interessati possono comunicare osservazioni e chiedere di essere sentiti. Occorre inoltre precisare che tutte le risultanze su cui si basa il presente regolamento sono provvisorie e che devono essere riesaminate ai fini dell'istituzione di un eventuale dazio definitivo su proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di nastri in cassette per videoregistrazioni di cui al codice NC ex 8523 13 00 (codice TARIC 8523 13 00 * 12), originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è del 25,8 %.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli interessati possono comunicare le loro osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatte salve le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di questo periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1991.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1035/91 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1991

relativo alla fornitura di « corned beef » a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi ed organismi beneficiari 1 661 t di « corned beef » ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo alimentare comunitario ⁽⁴⁾,

modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di corned beef da fornire ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

1. **Azioni n. (1):** 33/91, 34/91, 35/91 e 36/91.
2. **Programma:** 1991.
3. **Beneficiario (2) (3):** UNWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna, telex 135310 UNRWA A.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):**
 - Ashdod: UNRWA Field Supply and Transport Officer, West Bank, PO Box 19149, Jerusalem.
 - Latakia: UNRWA Field Supply and Transport Officer, SAR, PO Box 4313, Damascus, SAR.
5. **Luogo o paese di destinazione:**
 - lotto A: Israele,
 - lotto B: Libano,
 - lotto C: Siria,
 - lotto D: Giordania.
6. **Prodotto da mobilitare:** corned beef.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
 - « Corned beef » di puro bovino, senza additivi addensanti diversi dal collagene naturale dei tendini:
 - umidità: massimo 60 %;
 - sostanze proteiche: minimo 21 %; le proteine collagene non devono costituire più del 30 % del contenuto proteico globale;
 - grasso: massimo 15,5 %;
 - sale: massimo 2 %; massimo 50 ppm di nitrati totali, espressi in nitrato di sodio;
 - zucchero: massimo 1 %;
 - ceneri: massimo 3,5 %.

Il prodotto non deve contenere ossa, legamenti, cartilagini, peli o sostanze esogene; non dev'essere macinato finemente e non deve presentare odori o sapori sgradevoli.
8. **Quantitativo globale:** 1 661 t.
9. **Numero di lotti:** 4 (A: 817 t; B: 436 t; C: 190 t; D: 218 t).
10. **Condizionamento e marcatura:**
 - « Corned beef » in scatole metalliche del peso netto unitario di 340 g. Le scatole devono essere ermeticamente sigillate e non presentare segni di corrosione al loro interno o sulle aggraffature.
 - Marcatura/etichettatura speciali sulle o delle scatole: sull'etichetta litografata devono figurare:
 - a) un elenco degli ingredienti,
 - b) il peso netto in grammi,
 - c) il nome e l'indirizzo del produttore,
 - d) il paese d'origine,
 - e) la dicitura «NOT FOR SALE. GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY» stampata su due lati con caratteri maiuscoli di 5 mm,
 - f) le date di produzione e di scadenza.

Le date di produzione e di scadenza devono essere impresse in rilievo sul coperchio o sui coperchi delle scatole. La data di scadenza deve corrispondere alla data di produzione più quattro anni, vale a dire quattro anni dopo la data di produzione.

Le scatole metalliche vanno imballate in scatoloni di fibra da esportazione adatti per la spedizione via mare. Ogni scatolone dovrà contenere 48 scatole e venir adeguatamente sigillato dopo l'imballaggio; gli scatoloni sigillati devono quindi venir legati con reggetta robusta o con altro idoneo nastro di fissaggio. Gli scatoloni devono essere collocati in contenitori di 20 piedi, regime FCL/LCL (shipper's count load and stowage) (6).

Da indicare sugli scatoloni (marcatura con lettere dell'altezza minima di 5 cm):

A: « ACTION No 33/91 / CORNED BEEF / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA — TO PALESTINE REFUGEES / ASHDOD / DATE OF EXPIRY : »

B: « ACTION No 34/91 / CORNED BEEF / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA — TO PALESTINE REFUGEES / LATAKIA FOR LEBANON / DATE OF PRODUCTION / DATE OF EXPIRY : »

C: « ACTION No 35/91 / CORNED BEEF / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA — TO PALESTINE REFUGEES / LATAKIA / DATE OF EXPIRY : »

D: « ACTION No 36/91 / CORNED BEEF / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA / TO PALESTINE REFUGEES / LATAKIA FOR JORDAN / DATE OF PRODUCTION / DATE OF EXPIRY : »

11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** A: Ashdod (?); B, C e D: Latakia⁽¹⁰⁾.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 10 al 25. 6. 1991.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 7. 1991.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 14. 5. 1991, ore 12.
21. **In caso di seconda presentazione di offerte:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 28. 5. 1991, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 25. 6 al 10. 7. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: 30. 7. 1991.
22. **Importo della cauzione di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della cauzione di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (*):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (*):** Restituzioni applicabili esclusivamente ai prodotti designati dal codice prodotto 1602 50 90 120 o 1602 50 90 320 di cui al regolamento (CEE) n. 3445/89 della Commissione (GU n. L 336 del 20. 11. 1989, pag. 1). Gli importi delle restituzioni sono quelli applicabili alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Note:

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.

Il certificato di radioattività deve indicare il tenore in cesio 134 e 137.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

- certificato sanitario,
- certificato di origine.

- (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:

- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
- oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 30,
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 236 20 05.

- (5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (6) Le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco Ashdod/Latakia, terminale per contenitori, e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei contenitori nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni esente da spese di detenzione. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei contenitori al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico, né le devono venire imputate, delle spese di deposito cauzionale per i contenitori.
- (7) Il fornitore è tenuto a comunicare mediante telex (n. 135310, UNRWA A), alla divisione forniture, UNRWA di Vienna il nome della nave trasportatrice e i nomi e indirizzi dell'agente marittimo e dell'agente assicuratore al porto di sbarco.
- (8) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
- (9) Ashdod: la fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette: sulle navi non devono essere caricati più di 50 contenitori.
- (10) Il certificato sanitario e il certificato di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1036/91 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 1991
che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3412/90 del Consiglio, del 19 novembre 1990, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia⁽²⁾,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti elencati nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti dei massimali ivi indicati, oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto i

massimali in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 29 aprile al 31 dicembre 1991, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Jugoslavia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 335 del 30. 11. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (tonnellate)
01.0020	3102 10 91	-- -- -- altra urea in soluzione acquosa	} 35 925
	3102 10 99	-- -- -- altra -- Solfato d'ammonio, sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio :	
	3102 21 00	-- -- Solfato di ammonio	
	3102 29	-- -- altri :	
	3102 29 10	-- -- -- Solfonitrato di ammonio	
	3102 29 90	-- -- -- altri	
	3102 30	-- Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa :	
	3102 30 10	-- -- in soluzione acquosa	
	3102 30 90	-- -- altro	
	3102 40	-- Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante :	
	3102 40 10	-- -- con tenore di azoto inferiore o uguale al 28 % in peso	
	3102 40 90	-- -- con tenore di azoto superiore al 28 % in peso	
	3102 50	-- Nitrato di sodio :	
	3102 50 90	-- -- altri concimi	
	3102 60 00	-- Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	
	3102 70 00	-- Calcicocianammide	
	3102 80 00	-- Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali	
	3102 90 00	-- altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1037/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3102 80 00 originari della Bulgaria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9;

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 3102 80 00 originari della Bulgaria il massimale individuale è fissato a 1 352 000 ecu; che, in data 22 marzo 1991, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Bulgaria hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Bulgaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 29 aprile 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Bulgaria:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0408	3102 80 00	Miscugli di urea e nitrato

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1038/91 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 1991****relativo alla fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria e alla Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 879/91 della Commissione, del 9 aprile 1991, che stabilisce le modalità di esecuzione di un'azione d'urgenza per la fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria e alla Romania e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alle popolazioni della Romania e della Bulgaria ⁽²⁾, con il regolamento (CEE) n. 879/91 è stata indetta una gara per stabilire il costo della fornitura;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 879/91, in base alle offerte ricevute la Commissione stabilisce un massimale per le spese di fornitura, ovvero decide di non dare seguito alle offerte; che, in considerazione delle offerte presentate e comunicate dagli organismi d'intervento tedesco e francese, è opportuno fissare il massimale per la fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria; che, al contrario, non è opportuno dare seguito alle offerte per la fornitura di latte scremato in polvere alla Romania e occorre stabilire un nuovo termine sia per la presentazione delle offerte, sia per la realizzazione della fornitura;

considerando che, data la necessità di informare al più presto i concorrenti del risultato della partecipazione alle

gare, è d'uopo che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le gare indette dal regolamento (CEE) n. 879/91 e sulla base delle offerte comunicate alla Commissione il 17 aprile 1991:

- 1) il prezzo massimo per le spese di fornitura di 2 000 t di burro alla Bulgaria è fissato a 316 ECU/t;
- 2) il prezzo massimo per le spese di fornitura di 3 300 t di latte scremato in polvere alla Bulgaria è fissato a 125,03 ECU/t;
- 3) per la fornitura di 2 000 t di latte scremato in polvere alla Romania:
 - a) non viene dato seguito alle offerte;
 - b) entro le ore 12 del 7 maggio 1991, gli interessati presentano le offerte agli organismi il cui indirizzo è riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 879/91;
 - c) la fornitura deve essere effettuata alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 879/91 anteriormente al 15 giugno e la prova dell'avvenuta fornitura deve essere presentata anteriormente al 15 luglio 1991.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1991, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1039/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1991

che autorizza la Germania a mantenere in vigore misure particolari per lo smaltimento di latte scremato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3634/90 della Commissione⁽⁴⁾ ha autorizzato la Germania a mantenere in vigore fino al 28 febbraio 1991 misure particolari per lo smaltimento di latte scremato liquido e in polvere; che permangono le difficoltà di adattamento che avevano giustificato tale autorizzazione; che è opportuno pertanto prorogare l'applicazione di tali misure, limitandole tuttavia al latte scremato liquido, in considerazione del fatto che, a partire dal 1° marzo, sono stati ripristinati gli acquisti d'intervento per il latte scremato in polvere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 agosto 1991 la Germania è autorizzata a mantenere in vigore misure particolari per lo smaltimento

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991.

di latte scremato liquido ottenuto sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e destinato all'alimentazione di animali diversi dai vitelli giovani.

2. Le autorità tedesche accertano:

- che il latte scremato sia utilizzato da un'azienda, dedita all'allevamento o all'ingrasso, stabilita sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;
- che il prezzo di cessione all'azienda suddetta non sia inferiore a 1,30 ECU/100 chilogrammi di latte scremato.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) limitatamente all'importo indicato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1634/85 della Commissione⁽⁵⁾.

4. La Germania comunica alla Commissione:

- immediatamente, le misure di controllo adottate per l'applicazione del presente regolamento;
- entro il 20 di ogni mese, con riferimento al mese precedente quello della comunicazione, i quantitativi di latte scremato per i quali sono state presentate domande di aiuto in applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 355 del 18. 12. 1990, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 158 del 18. 6. 1985, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1040/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1991

relativo agli importi compensativi monetari applicabili in base all'andamento dell'escudo portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 287/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/90 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 950/91⁽⁶⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti dell'escudo portoghese, constatati recentemente nel corso dei periodi di riferimento di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 potrebbero comportare, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del

regolamento (CEE) n. 1677/85, una frequente istituzione e rispettivamente soppressione degli importi compensativi monetari applicabili in Portogallo;

considerando che, dato l'andamento irregolare dell'escudo portoghese nel corso delle ultime settimane, per evitare l'applicazione caotica del regime è opportuno attendere una conferma della tendenza di tale moneta prima di decidere la creazione di importi compensativi monetari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo compensativo monetario applicato in Portogallo resta pari a 0 fino alla prima volta che il valore assoluto del divario monetario effettivo dell'escudo superi 2 punti nel corso di due periodi di riferimento consecutivi compiuti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
⁽³⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.
⁽⁴⁾ GU n. L 35 del 7. 2. 1991, pag. 10.
⁽⁵⁾ GU n. L 122 del 14. 5. 1990, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 101 del 22. 4. 1991, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.
⁽⁸⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1041/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1991

che fissa i tassi rappresentativi del mercato da applicare a taluni importi nel quadro della politica agricola comune, in particolare per il calcolo degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 287/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/90 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 950/91⁽⁶⁾, in base ai tassi centrali e, per taluni Stati membri, in base ai corsi di cambio di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89⁽⁸⁾;

considerando che i corsi di cambio in contanti rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 17 al 23 aprile 1991 per lo scudo portoghese inducono, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modificare gli importi compensativi monetari applicabili in Portogallo e ad adeguare altresì il tasso di conversione agricolo per il Portogallo nel settore della carne suina, conformemente all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85; che tuttavia il regolamento (CEE) n. 1040/91 della Commissione, del 25 aprile 1991,

relativo agli importi compensativi monetari applicabili in base all'andamento dello scudo portoghese⁽⁹⁾ ha sospeso, in via temporanea, l'applicazione di tali importi compensativi in attesa di una conferma della tendenza di questa moneta;

considerando che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90⁽¹¹⁾, i tassi stabiliti per fissare o, se del caso, modificare gli importi compensativi monetari, d'ora in poi definiti « tassi rappresentativi del mercato », sono utilizzati per la conversione in ecu degli importi riferentisi ai dati del mercato mondiale ed espressi nella moneta nazionale di uno Stato membro; che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90, detti tassi sono utilizzati anche per la conversione di determinati altri importi nel settore agricolo; che per agevolarne l'utilizzazione è opportuno fissare questi tassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi rappresentativi del mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85, da applicare a taluni importi nel quadro della politica agraria comune e presi in considerazione per fissare o, qualora necessario, modificare gli importi compensativi monetari figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 35 del 7. 2. 1991, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 122 del 14. 5. 1990, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 101 del 27. 4. 1991, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.

⁽⁹⁾ Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.

⁽¹²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Tassi rappresentativi del mercato da applicare a taluni importi nel quadro della politica agraria comune, in particolare per il calcolo degli importi compensativi monetari

	100 Lit	1 £	1 £ Irl	1 ECU
FB/Flux	2,75661	61,2270	55,2545	48,5563
Dkr	0,509801	11,3232	10,2186	8,97989
DM	0,133650	2,96850	2,67893	2,35418
FF	0,448246	9,95598	8,98480	7,89563
Fl	0,150590	3,34474	3,01847	2,65256
£ Irl	0,0498894	1,10809	—	0,878776
£	0,0450228	—	0,902453	0,793054
Lit	—	2 221,10	2 004,44	1 761,45
Dra	14,4866	321,761	290,374	255,174
Esc	11,5933	257,498	232,380	204,210
Pta	8,27375	183,768	165,842	145,738

REGOLAMENTO (CEE) N. 1042/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1991

che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 287/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, il tasso di conversione agricolo di

uno Stato membro è adeguato in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che l'andamento del tasso di mercato dello scudo portoghese nel corso del periodo di riferimento dal 17 al 23 aprile 1991, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 952/91 ⁽⁶⁾, comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89 ⁽⁸⁾, dei divari monetari applicabili in Portogallo nel settore delle carni suine con decorrenza dal 29 aprile 1991; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di nuovi divari monetari, rispettando i criteri previsti all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3578/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato X del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Esc	Applicabile sino al	1 ECU = ... Esc	Applicabile dal
• Carni suine	206,965	28 aprile 1991	204,210	29 aprile 1991 •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 35 del 7. 2. 1991, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 101 del 22. 4. 1991, pag. 43.⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1043/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1991

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti (CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁵⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda

l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1991.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 aprile 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1509 10 90 100	0,00
1509 10 90 900	0,00
1509 90 00 100	0,00
1509 90 00 900	0,00
1510 00 90 100	0,00
1510 00 90 900	0,00

(1) Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1044/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1991

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la undicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3192/90 della Commissione ⁽⁴⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3192/90 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui

offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la undicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 aprile 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 96.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 aprile 1991, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la undicesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 100	—
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	35,00
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	5,00
1510 00 90 900	—

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1) (versione modificata).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1045/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1991

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 15 al 19 aprile 1991, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda la Spagna provenienti dalla Comunità a dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione⁽¹⁾, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 334/91⁽²⁾, ha fissato per il 1991 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità a dieci dal 15 al 19 aprile 1991 per i formaggi della categoria 3 riguardano quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo prevista per il secondo trimestre;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a

raggiungere o a superare il massimale indicativo; che occorre quindi, tenuto conto del numero delle domande, rilasciare i certificati fino a una percentuale di quantità domandata per la categoria 3 e sospendere il rilascio di titoli per i prodotti suddetti e per la sola Comunità a dieci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS contemplate dal regolamento (CEE) n. 606/86, presentate per la Comunità a dieci dal 15 al 19 aprile 1991 e comunicate alla Commissione per i prodotti lattiero-caseari,

— della categoria 3 di cui al codice NC ex 0406, sono accettate fino e concorrenza del 65,89 %.

2. Il rilascio di titoli MCS per la Comunità a dieci è provvisoriamente sospeso per i prodotti della categoria 3 al di là dei coefficienti di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 39 del 13. 2. 1991, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1046/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1991

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3608/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1022/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3608/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 aprile 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 68.⁽⁴⁾ GU n. L 105 del 25. 4. 1991, pag. 48.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 aprile 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	39,63 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,63 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,63 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,63 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,23
1701 99 10	44,23
1701 99 90	44,23 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1047/91 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 1991****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 773/91 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 773/91 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 68.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 aprile 1991, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 18 dal 6 al 12 maggio 1991	Settimana n. 19 dal 13 al 19 maggio 1991	Settimana n. 20 dal 20 al 26 maggio 1991	Settimana n. 21 dal 27 maggio al 2 giugno 1991
0104 10 90 ⁽¹⁾	109,505	107,616	104,561	101,511
0104 20 90 ⁽¹⁾	109,505	107,616	104,561	101,511
0204 10 00 ⁽²⁾	232,990	228,970	222,470	215,980
0204 21 00 ⁽²⁾	232,990	228,970	222,470	215,980
0204 22 10 ⁽²⁾	163,093	160,279	155,729	151,186
0204 22 30 ⁽²⁾	256,289	251,867	244,717	237,578
0204 22 50 ⁽²⁾	302,887	297,661	289,211	280,774
0204 22 90 ⁽²⁾	302,887	297,661	289,211	280,774
0204 23 00 ⁽²⁾	424,042	416,725	404,895	393,084
0204 50 11 ⁽²⁾	232,990	228,970	222,470	215,980
0204 50 13 ⁽²⁾	163,093	160,279	155,729	151,186
0204 50 15 ⁽²⁾	256,289	251,867	244,717	237,578
0204 50 19 ⁽²⁾	302,887	297,661	289,211	280,774
0204 50 31 ⁽²⁾	302,887	297,661	289,211	280,774
0204 50 39 ⁽²⁾	424,042	416,725	404,895	393,084
0210 90 11 ⁽³⁾	302,887	297,661	289,211	280,774
0210 90 19 ⁽³⁾	424,042	416,725	404,895	393,084

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 1373/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 1249/90, (CEE) n. 1580/90 e (CEE) n. 2085/90 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 753/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 3652/89, (CEE) n. 3989/89, (CEE) n. 479/90 e (CEE) n. 952/90 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 715/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1048/91 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 1991****che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 10,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 774/91 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 774/91 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 71.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 aprile 1991, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 18 dal 6 al 12 maggio 1991	Settimana n. 19 dal 13 al 19 maggio 1991	Settimana n. 20 dal 20 al 26 maggio 1991	Settimana n. 21 dal 27 maggio al 2 giugno 1991
0204 30 00	222,243	219,228	214,353	209,485
0204 41 00	222,243	219,228	214,353	209,485
0204 42 10	155,570	153,460	150,047	146,640
0204 42 30	244,467	241,151	235,788	230,434
0204 42 50	288,916	284,996	278,659	272,331
0204 42 90	288,916	284,996	278,659	272,331
0204 43 00	404,482	398,995	390,122	381,263
0204 50 51	222,243	219,228	214,353	209,485
0204 50 53	155,570	153,460	150,047	146,640
0204 50 55	244,467	241,151	235,788	230,434
0204 50 59	288,916	284,996	278,659	272,331
0204 50 71	288,916	284,996	278,659	272,331
0204 50 79	404,482	398,995	390,122	381,263

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 753/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 3652/89, (CEE) n. 3989/89, (CEE) n. 479/90 e (CEE) n. 952/90 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1049/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione :

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare :

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi ;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione ;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi ;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità ;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane ; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane ;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2767/90⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto ; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 14.

zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 ⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) da ultimo n. 1676/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i

formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 140 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁶⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati con tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁶⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 aprile 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 000		6,36
0401 10 90 000		6,36
0401 20 11 100		6,36
0401 20 11 500		9,61
0401 20 19 100		6,36
0401 20 19 500		9,61
0401 20 91 100		12,65
0401 20 91 500		14,67
0401 20 99 100		12,65
0401 20 99 500		14,67
0401 30 11 100		18,72
0401 30 11 400		28,65
0401 30 11 700		42,84
0401 30 19 100		18,72
0401 30 19 400		28,65
0401 30 19 700		42,84
0401 30 31 100		50,94
0401 30 31 400		79,31
0401 30 31 700		87,41
0401 30 39 100		50,94
0401 30 39 400		79,31
0401 30 39 700		87,41
0401 30 91 100		99,57
0401 30 91 400		146,17
0401 30 91 700		170,49
0401 30 99 100		99,57
0401 30 99 400		146,17
0401 30 99 700		170,49
0402 10 11 000		70,00
0402 10 19 000		70,00
0402 10 91 000		0,7000
0402 10 99 000		0,7000
0402 21 11 200		70,00
0402 21 11 300		99,72
0402 21 11 500		106,00
0402 21 11 900		115,00
0402 21 17 000		70,00
0402 21 19 300		99,72
0402 21 19 500		106,00
0402 21 19 900		115,00
0402 21 91 100		115,96
0402 21 91 200		116,87
0402 21 91 300		118,53
0402 21 91 400		128,15
0402 21 91 500		131,43
0402 21 91 600		143,96
0402 21 91 700		151,51
0402 21 91 900		159,88
0402 21 99 100		115,96
0402 21 99 200		116,87
0402 21 99 300		118,53
0402 21 99 400		128,15
0402 21 99 500		131,43
0402 21 99 600		143,96
0402 21 99 700		151,51
0402 21 99 900		159,88

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 29 15 200		0,7000
0402 29 15 300		0,9972
0402 29 15 500		1,0600
0402 29 15 900		1,1500
0402 29 19 200		0,7000
0402 29 19 300		0,9972
0402 29 19 500		1,0600
0402 29 19 900		1,1500
0402 29 91 100		1,1596
0402 29 91 500		1,2815
0402 29 99 100		1,1596
0402 29 99 500		1,2815
0402 91 11 110		6,36
0402 91 11 120		12,65
0402 91 11 310		19,53
0402 91 11 350		24,42
0402 91 11 370		30,28
0402 91 19 110		6,36
0402 91 19 120		12,65
0402 91 19 310		19,53
0402 91 19 350		24,42
0402 91 19 370		30,28
0402 91 31 100		24,60
0402 91 31 300		35,78
0402 91 39 100		24,60
0402 91 39 300		35,78
0402 91 51 000		28,65
0402 91 59 000		28,65
0402 91 91 000		99,57
0402 91 99 000		99,57
0402 99 11 110		0,0636
0402 99 11 130		0,1265
0402 99 11 150		0,1967
0402 99 11 310		22,53
0402 99 11 330		27,52
0402 99 11 350		37,32
0402 99 19 110		0,0636
0402 99 19 130		0,1265
0402 99 19 150		0,1967
0402 99 19 310		22,53
0402 99 19 330		27,52
0402 99 19 350		37,32
0402 99 31 110		0,2663
0402 99 31 150		38,94
0402 99 31 300		0,5094
0402 99 31 500		0,8741
0402 99 39 110		0,2663
0402 99 39 150		38,94
0402 99 39 300		0,5094
0402 99 39 500		0,8741
0402 99 91 000		0,9957
0402 99 99 000		0,9957
0403 10 02 000		—
0403 10 04 200		—
0403 10 04 300		—
0403 10 04 500		—
0403 10 04 900		—
0403 10 06 000		—
0403 10 12 000		—
0403 10 14 200		—
0403 10 14 300		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0403 10 14 500		—
0403 10 14 900		—
0403 10 16 000		—
0403 10 22 100		6,36
0403 10 22 300		9,61
0403 10 24 000		12,65
0403 10 26 000		18,72
0403 10 32 100		0,0636
0403 10 32 300		0,0961
0403 10 34 000		0,1265
0403 10 36 000		0,1872
0403 90 11 000		70,00
0403 90 13 200		70,00
0403 90 13 300		99,72
0403 90 13 500		106,00
0403 90 13 900		115,00
0403 90 19 000		115,96
0403 90 31 000		0,7000
0403 90 33 200		0,7000
0403 90 33 300		0,9972
0403 90 33 500		1,0600
0403 90 33 900		1,1500
0403 90 39 000		1,1596
0403 90 51 100		6,36
0403 90 51 300		9,61
0403 90 53 000		12,65
0403 90 59 110		18,72
0403 90 59 140		28,65
0403 90 59 170		42,84
0403 90 59 310		50,94
0403 90 59 340		79,31
0403 90 59 370		87,41
0403 90 59 510		99,57
0403 90 59 540		146,17
0403 90 59 570		170,49
0403 90 61 100		0,0636
0403 90 61 300		0,0961
0403 90 63 000		0,1265
0403 90 69 000		0,1872
0404 90 11 100		70,00
0404 90 11 910		6,36
0404 90 11 950		19,53
0404 90 13 120		70,00
0404 90 13 130		99,72
0404 90 13 140		106,00
0404 90 13 150		115,00
0404 90 13 911		6,36
0404 90 13 913		12,65
0404 90 13 915		18,72
0404 90 13 917		28,65
0404 90 13 919		42,84
0404 90 13 931		19,53
0404 90 13 933		24,42
0404 90 13 935		30,28
0404 90 13 937		35,78
0404 90 13 939		37,44
0404 90 19 110		115,96
0404 90 19 115		116,87
0404 90 19 120		118,53
0404 90 19 130		128,15
0404 90 19 135		131,43

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 19 150		143,96
0404 90 19 160		151,51
0404 90 19 180		159,88
0404 90 19 900		—
0404 90 31 100		70,00
0404 90 31 910		6,36
0404 90 31 950		19,53
0404 90 33 120		70,00
0404 90 33 130		99,72
0404 90 33 140		106,00
0404 90 33 150		115,00
0404 90 33 911		6,36
0404 90 33 913		12,65
0404 90 33 915		18,72
0404 90 33 917		28,65
0404 90 33 919		42,84
0404 90 33 931		19,53
0404 90 33 933		24,42
0404 90 33 935		30,28
0404 90 33 937		35,78
0404 90 33 939		37,44
0404 90 39 110		115,96
0404 90 39 115		116,87
0404 90 39 120		118,53
0404 90 39 130		128,15
0404 90 39 150		131,43
0404 90 39 900		—
0404 90 51 100		0,7000
0404 90 51 910		0,0636
0404 90 51 950		22,53
0404 90 53 110		0,7000
0404 90 53 130		0,9972
0404 90 53 150		1,0600
0404 90 53 170		1,1500
0404 90 53 911		0,0636
0404 90 53 913		0,1265
0404 90 53 915		0,1872
0404 90 53 917		0,2865
0404 90 53 919		0,4284
0404 90 53 931		22,53
0404 90 53 933		27,52
0404 90 53 935		37,32
0404 90 53 937		38,94
0404 90 53 939		—
0404 90 59 130		1,1596
0404 90 59 150		1,2815
0404 90 59 930		0,6107
0404 90 59 950		0,8741
0404 90 59 990		0,9957
0404 90 91 100		0,7000
0404 90 91 910		0,0636
0404 90 91 950		22,53
0404 90 93 110		0,7000
0404 90 93 130		0,9972
0404 90 93 150		1,0600

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 93 170		1,1500
0404 90 93 911		0,0636
0404 90 93 913		0,1265
0404 90 93 915		0,1872
0404 90 93 917		0,2865
0404 90 93 919		0,4284
0404 90 93 931		22,53
0404 90 93 933		27,52
0404 90 93 935		37,32
0404 90 93 937		38,94
0404 90 93 939		—
0404 90 99 130		1,1596
0404 90 99 150		1,2815
0404 90 99 930		0,6107
0404 90 99 950		0,8741
0404 90 99 990		0,9957
0405 00 10 100		—
0405 00 10 200		128,54
0405 00 10 300		161,71
0405 00 10 500		165,85
0405 00 10 700	056	198,00 (**)
	***	170,00
0405 00 90 100		170,00
0405 00 90 900		220,00
0406 10 10 000		—
0406 10 90 000		—
0406 20 90 100		—
0406 20 90 913	028	—
	032	—
	400	87,74
	404	—
	***	84,94
0406 20 90 915	028	—
	032	—
	400	116,99
	404	—
	***	113,25
0406 20 90 917	028	—
	032	—
	400	124,30
	404	—
	***	120,33
0406 20 90 919	028	—
	032	—
	400	138,92
	404	—
	***	134,49
0406 20 90 990		—
0406 30 10 100		—
0406 30 10 150	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	***	22,83

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 200	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 250	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 350	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 400	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 450	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 500		—
0406 30 10 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 600	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	***	71,42
0406 30 10 650	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	***	103,95
0406 30 10 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	***	103,95
0406 30 10 750	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	***	126,87
0406 30 10 800	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	***	126,87
0406 30 10 900		—
0406 30 31 100		—
0406 30 31 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	***	22,83
0406 30 31 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	***	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 31 710	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 730	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 910	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 100		—
0406 30 39 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68
0406 30 39 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	***	103,95
0406 30 39 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	***	103,95
0406 30 39 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	***	126,87
0406 30 90 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	***	126,87
0406 40 00 100		—
0406 40 00 900	028	—
	032	—
	038	—
	400	120,00
	404	—
	***	126,51
	0406 90 13 000	028
032		—
036		—
038		—
400		113,00
404		—
***		159,34
0406 90 15 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	***	159,34
0406 90 15 900		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 17 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	...	159,34
0406 90 17 900		—
0406 90 21 100		—
0406 90 21 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	732	139,68
	...	151,68
0406 90 23 100		—
0406 90 23 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 25 100		—
0406 90 25 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 27 100		—
0406 90 27 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 31 111		—
0406 90 31 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 31 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	***	83,83
0406 90 31 159		—
0406 90 31 900		—
0406 90 33 111		—
0406 90 33 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	***	89,96
0406 90 33 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	***	83,83
0406 90 33 159		—
0406 90 33 911		—
0406 90 33 919	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	***	89,96
0406 90 33 951	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	***	83,83
0406 90 33 959		—
0406 90 35 110		—
0406 90 35 190	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	***	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 35 910		—
0406 90 35 990	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 61 000	028	—
	032	—
	036	90,00
	400	190,00
	404	140,00
	...	185,00
0406 90 63 100	028	—
	032	—
	036	105,03
	400	220,00
	404	160,00
	...	212,12
0406 90 63 900	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 100		—
0406 90 69 910	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 990		—
0406 90 71 100		—
0406 90 71 930	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 71 950	028	20,00	
	032	20,00	
	036	—	
	038	—	
	400	96,18	
	404	—	
	***	98,13	
0406 90 71 970	028	24,00	
	032	24,00	
	036	—	
	038	—	
	400	109,31	
	404	—	
0406 90 71 991	***	110,79	
	028	—	
	032	—	
	036	—	
	038	—	
	400	130,00	
	404	—	
0406 90 71 995	***	130,00	
	028	27,50	
	032	27,50	
	036	—	
	038	—	
	400	65,00	
	404	—	
0406 90 71 999	***	135,35	
	—	—	
	0406 90 73 100	—	
	0406 90 73 900	028	—
		032	—
		036	42,66
		400	160,00
0406 90 75 100		404	120,00
		***	151,00
	0406 90 75 900	028	—
		032	—
		036	—
		400	65,00
		404	—
0406 90 77 100	***	125,96	
	028	24,00	
	032	24,00	
	036	—	
	038	—	
	400	58,77	
	404	—	
***	110,79		

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 77 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 77 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	75,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 79 100		—
0406 90 79 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 81 100		—
0406 90 81 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 83 100		—
0406 90 83 910		—
0406 90 83 950	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 83 990	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 85 100		—
0406 90 85 910	028	—
	032	—
	036	42,67
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 85 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	***	130,00
0406 90 85 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	***	135,35
0406 90 85 999		—
0406 90 89 100	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	***	89,49
0406 90 89 200	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	***	98,13
0406 90 89 300	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	***	110,79
0406 90 89 910		—
0406 90 89 951	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	***	151,00
	0406 90 89 959	028
032		—
036		—
038		—
400		130,00
404		—
***		130,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 89 971	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 89 972	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 89 979	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 89 990		—
0406 90 91 100		—
0406 90 91 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	21,46
	404	—
	...	21,06
0406 90 91 510	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	37,62
	404	—
	...	35,97
0406 90 91 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	45,81
	404	—
	...	43,62
0406 90 91 900		—
0406 90 93 000		—
0406 90 97 000		—
0406 90 99 000		—
2309 10 15 010		—
2309 10 15 100		—
2309 10 15 200		1,50
2309 10 15 300		2,00
2309 10 15 400		2,50
2309 10 15 500		3,00
2309 10 15 700		3,50

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 15 900		—
2309 10 19 010		—
2309 10 19 100		—
2309 10 19 200		1,50
2309 10 19 300		2,00
2309 10 19 400		2,50
2309 10 19 500		3,00
2309 10 19 600		3,50
2309 10 19 700		3,75
2309 10 19 800		4,00
2309 10 19 900		—
2309 10 70 010		—
2309 10 70 100		21,00
2309 10 70 200		28,00
2309 10 70 300		35,00
2309 10 70 500		42,00
2309 10 70 600		49,00
2309 10 70 700		56,00
2309 10 70 800		61,60
2309 10 70 900		—
2309 90 35 010		—
2309 90 35 100		—
2309 90 35 200		1,50
2309 90 35 300		2,00
2309 90 35 400		2,50
2309 90 35 500		3,00
2309 90 35 700		3,50
2309 90 35 900		—
2309 90 39 010		—
2309 90 39 100		—
2309 90 39 200		1,50
2309 90 39 300		2,00
2309 90 39 400		2,50
2309 90 39 500		3,00
2309 90 39 600		3,50
2309 90 39 700		3,75
2309 90 39 800		4,00
2309 90 39 900		—
2309 90 70 010		—
2309 90 70 100		21,00
2309 90 70 200		28,00
2309 90 70 300		35,00
2309 90 70 500		42,00
2309 90 70 600		49,00
2309 90 70 700		56,00
2309 90 70 800		61,60
2309 90 70 900		—

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 91/91 della Commissione (GU n. 11 del 16. 1. 1991, pag. 5).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da "".

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(**) Tale importo non si applica al burro esportato conformemente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3775/90 della Commissione (GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 2), al quale si applica la restituzione fissata per le altre destinazioni.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1991

che completa la decisione 90/136/CEE che approva il progetto presentato dal Regno Unito relativamente all'applicazione dell'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(91/236/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 306/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 ter, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che, in base alla suddetta disposizione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per preventiva approvazione, i progetti di disposizioni nazionali relative all'applicazione del citato articolo 3 ter; che il Regno Unito ha già adempiuto quest'obbligo;

considerando che restano disponibili alcuni quantitativi; che è opportuno approvare il piano di ripartizione degli stessi comunicato dal Regno Unito il 14 febbraio 1991,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le disposizioni nazionali adottate dal Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84, completate dall'assegnazione di quantitativi di riferimento supplementari o specifici alle aziende agricole che producono iogurt o altri prodotti lattiero-caseari.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 4.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1991

recante ulteriori misure protettive contro una nuova malattia dei suini

(91/237/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/67/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che in alcune regioni della Germania, dei Paesi Bassi e del Belgio sono insorti focolai di una malattia dei suini che, apparentemente, consiste in un'infezione da agente patogeno non ancora identificato;

considerando che per il momento essa viene considerata una nuova malattia che dà luogo ad un numero anormalmente elevato di aborti e di parti premature nelle scrofe e a mortalità perinatale anormale ed indebolimento dei suinetti, non imputabili ad una malattia nota;

considerando che gli aborti consistono nella espulsione accertata di feti nel periodo compreso tra la fecondazione e il 109° giorno di gravidanza, caratterizzata dal fatto che nessun feto sopravviva più di 24 ore;

considerando che il parto prematuro consiste nella espulsione accertata di feti prima del 110° giorno di gravidanza, caratterizzato dal fatto che alcuni suinetti sopravvivano per più di 24 ore;

considerando che non si può escludere la potenziale rapida diffusione della malattia nelle zone in cui l'allevamento dei suini è molto diffuso;

considerando che la malattia può costituire un rischio per la produzione suinicola;

considerando che è necessario adeguare la normativa all'evoluzione della malattia; che a tal fine è opportuno adottare altre misure appropriate in tutti gli Stati membri nonché misure restrittive per le zone il cui numero di focolai è relativamente elevato;

considerando che le autorità degli Stati membri si sono impegnate ad adottare le misure nazionali per garantire

un'applicazione efficace della presente decisione per i suini spediti in altri Stati membri;

considerando che, in seguito all'accertamento dei focolai della « nuova » malattia dei suini, la Commissione ha adottato, in data 1° marzo 1991, la decisione 91/109/CEE⁽³⁾ recante misure protettive contro la « nuova » malattia dei suini; che, per motivi di chiarezza, tale decisione deve essere abrogata ed essere sostituita con un testo più appropriato;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per allevamento infetto un allevamento in cui nelle ultime otto settimane siano stati riscontrati un numero anormalmente elevato di aborti o di parti prematuri delle scrofe e un'anormale mortalità perinatale ed indebolimento dei suinetti, non imputabili a malattie note.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per prevenire la propagazione della malattia di cui all'articolo 1 all'interno degli allevamenti infetti e dagli allevamenti infetti. Tali misure includono segnatamente:

- la distribuzione di tutti i prodotti, quali placenta, feti e suinetti morti, derivanti da aborto, parto prematuro e parto normale;
- la pulizia e la disinfezione accurata dei locali adibiti al parto dopo ogni aborto, parto prematuro o parto normale;
- misure di procedure di disinfezione all'entrata e all'uscita dei locali in cui sono ricoverati i riproduttori;
- il divieto di trasporto di suini riproduttori (scrofe, scroffe e verri) ad allevamenti non infetti.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 30.

Articolo 3

Gli Stati membri non spediscono verso altri Stati membri suini provenienti da allevamenti infetti.

Articolo 4

Gli Stati membri non spediscono verso altri Stati membri suini riproduttori provenienti da:

- allevamenti in cui nei 30 giorni precedenti la data di certificazione siano stati introdotti suini provenienti da comuni in cui si trovino allevamenti infetti;
- comuni in cui siano situati allevamenti infetti.

Articolo 5

Gli Stati membri non spediscono verso altri Stati membri suini da ingrasso provenienti da allevamenti in cui nei 30 giorni precedenti la certificazione siano stati introdotti suini provenienti da allevamenti infetti.

Articolo 6

1. Fatto salvo l'articolo 5, a decorrere dal 26 aprile 1991, il Belgio, la Germania ed i Paesi Bassi non spediscono verso altri Stati membri suini da ingrasso provenienti da comuni ad alto rischio.

2. Ai fini della presente decisione, per comune ad alto rischio si intende un comune in cui si trovino due o più allevamenti infetti.

Articolo 7

Il primo giorno lavorativo di ogni settimana, gli Stati membri presentano agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco concernente:

- i comuni in cui sono situati uno o più allevamenti infetti,
- i comuni ad alto rischio.

Articolo 8

Salvi gli articoli 3, 4 e 5, i suini da riproduzione, da ingrasso e da macello provenienti da allevamenti, contenenti suini da riproduzione spediti dal Belgio, dalla Germania e dai Paesi Bassi verso altri Stati membri dal 26 aprile 1991, devono:

- a) provenire da un allevamento sottoposto a ispezione veterinaria effettuata nelle 48 ore che precedono la

data della certificazione ed essere risultati privi di qualsiasi sintomo di malattia;

- b) essere trasportati con mezzi di trasporto sigillati in modo tale da impedire qualsiasi sostituzione dei suini, ma da consentire l'accesso a norma delle disposizioni comunitarie sulla protezione degli animali durante i trasporti. I mezzi di trasporto utilizzati devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni tragitto. Tuttavia per quanto riguarda i suini da macello spediti dalla Germania, i mezzi di trasporto devono essere sigillati soltanto per i suini provenienti dalla Renania settentrionale-Vestfalia, dalla Bassa Sassonia o da comuni infetti.

Articolo 9

Il certificato sanitario previsto dall'allegato F, modelli III e IV della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (*), che accompagna i suini durante il trasporto verso il paese di destinazione, deve recare la seguente indicazione:

«Animali a norma della decisione 91/237/CEE della Commissione recante ulteriori misure protettive contro una nuova malattia dei suini.»

Articolo 10

La decisione 91/109/CEE è abrogata.

Articolo 11

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

La Commissione segue l'andamento della situazione in relazione alla malattia suddetta e modifica o abroga eventualmente la presente decisione alla luce di tali sviluppi e di eventuali nuove informazioni di carattere epidemiologico sulla malattia che dovessero emergere nell'ambito del seminario che si terrà a Bruxelles il 29 e 30 aprile 1991.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(*) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.